

**DECRETO DEL PRESIDENTE  
N. 229 DEL 29/11/2023**

**OGGETTO**

LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO  
DEL PERSONALE DELL'ANNO 2023 E PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
DECENTRATA

## IL PRESIDENTE

Premesso che:

- in data 16/11/2022 è avvenuta la sottoscrizione definitiva del CCNL Funzioni locali con valenza normativa per il triennio 2019 – 2021 e molte delle disposizioni relative alle risorse decentrate, in particolare sulla costituzione del fondo, non hanno potuto avere piena applicazione nell'annualità 2022 ma sono state rinviate all'anno successivo, secondo una precisa disposizione contrattuale;
- la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa infatti necessariamente attraverso le fasi di individuazione a bilancio delle risorse, costituzione del Fondo (che attribuisce anche il vincolo contabile di destinazione alle risorse stesse ) e individuazione delle modalità di ripartizione;

atteso che:

- spetta all'organo di governo fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa anche con riferimento, per quanto di competenza, alla disponibilità delle risorse variabili da destinare al trattamento accessorio, compatibilmente con disponibilità di Bilancio e in osservanza ai vincoli dettati in tema di contenimento della finanza pubblica;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate appartiene alla sfera dell'autonomia dell'ente e tale prerogativa deve essere esercitata, nell'ambito e nei limiti del dettato normativo e contrattuale, con atto dirigenziale unilaterale e di pianificazione finanziaria, non contrattabile;
- per quanto riguarda la successiva contrattazione, l'Ente ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 2 del CCNL 16/11/2022 ha costituito la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative, con decreto n.304 del 15/12/2022;

visti:

- l'art. 40 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 in cui si afferma che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
- l'art. 8 del suddetto CCNL che prevede che i contratti collettivi integrativi si riferiscano a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, e i criteri di ripartizione delle risorse possano essere negoziati con cadenza annuale;

ritenuto opportuno evidenziare gli elementi più rilevanti da tenere in considerazione in merito a:

### 1) Costituzione del fondo per il salario accessorio del personale del comparto:

- il fondo, ai sensi dell'art.79 del CCNL 16/11/2022, è composto di risorse stabili, il cui importo fisso è incrementabile di anno in anno solo per specifiche disposizioni contrattuali; e risorse variabili, le cui componenti possono essere di volta in volta diversamente previste e integrate, sulla base delle disposizioni vigenti. Assieme alle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa, il fondo deve essere comunque quantificato, complessivamente, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con l'applicazione degli adeguamenti contrattualmente previsti , come ad esempio per l'applicazione dei risparmi della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato di cui all'art.67 comma 2 lett.c) del CCNL 21/5/2018. Sono infine da quantificare e

imputare al fondo le risorse espressamente individuate come escluse dal calcolo del limite suddetto, come ad esempio le risorse di cui all'art.79 comma 1 lett. b) e d) e comma 1-bis;

- in merito alla quantificazione delle risorse stabili, con i decreti n. 103 del 5/7/2021 e n. 190 del 23/11/2021, era stata prevista l'imputazione di una quota derivante da una pari riduzione del fondo per il lavoro straordinario, per il correlato finanziamento in aumento del fondo per le posizioni organizzative (ora incarichi di Elevata qualificazione). Tale finanziamento in aumento, avvenuto per l'anno 2021, è stato più contenuto per l'anno 2022 rinviando il finanziamento completo fino a che non sia realmente necessario per la copertura delle posizioni previste dalla struttura ed effettivamente ricoperte durante l'anno. Si ritiene che per l'anno 2023 permanendo analoga situazione in conseguenza della riorganizzazione operata in corso d'anno e a causa di cessazione di incaricati e periodi di non copertura delle relative posizioni, non venga effettuata nessuna decurtazione del fondo in favore di quello per le elevate qualificazioni, ma al contrario possa destinarsi al fondo il risparmio di quote generatosi sul fondo per gli incarichi di elevate qualificazioni;
- con riferimento alla parte variabile del fondo, l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, precisa che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e degli strumenti di contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- pertanto, si sottolinea l'opportunità di utilizzo delle voci che consentono di destinare risorse alle politiche di incentivazione del personale e premio del merito, allo scopo di garantire un buon livello di remunerazione delle prestazioni a titolo in particolare di performance individuale;
- tra le nuove voci di finanziamento del fondo introdotte dal CCNL 16/11/2022, si evidenziano gli incrementi di cui all'art.79 comma 3, non soggette al limite di cui all'art.23 del D.Lgs.75/2017 e da ripartire proporzionalmente sulla base degli importi dell'anno 2021 tra le risorse del Fondo e quelle destinate agli incarichi di elevata qualificazione. Tale incremento, sussistendone la capacità di spesa, viene determinato per l'intera misura prevista dello 0,22% del monte salari 2018;
- ai sensi del comma 5 dell'art.79 si evidenzia anche che al fondo 2023 andranno imputate le risorse di cui al comma 1 lett.b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (ovvero € 84,50 per ogni unità di personale presente al 31/12/2018 destinataria del CCNL) e quelle relative all'incremento sopradescritto dello 0,22%, di competenza dell'anno 2022, quali risorse variabili una tantum, come già anticipato in sede di costituzione del fondo 2022 e della relativa contrattazione decentrata;

- inoltre si conferma la previsione di cui art. 79 comma 2 lett.b) del CCNL 16/11/2022 che prevede l'integrazione dell'1,2% del monte salari 1997, pari ad € 87.939,57 , sussistendone nel bilancio dell'ente la relativa capacità di spesa per l'anno 2023;
- sempre nella parte variabile , viene richiamata l'applicazione dei risparmi dell'anno precedente accertati a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario (art.79 comma 2 lett.d) e delle economie residue sul fondo dell'anno precedente di parte stabile, accertate a consuntivo (art.80 comma 1 CCNL 2022);
- vanno infine imputate le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative (incentivi funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016 ora art.45 D.Lgs.36/2023, compensi avvocatura al personale legale interno per sentenze favorevoli all'Ente a carico controparti ex art.9 c.3 L.114/2014, ecc. ai sensi dell'art. 79 c.2 lett.a) CCNL 16/11/2022 - art.67 c.3 lett c) CCNL 21/5/2018);

## 2) Linee di indirizzo in merito alla contrattazione decentrata del personale del comparto:

- premesso che il contratto decentrato integrativo deve contenere gli strumenti che consentano alla “performance” di divenire variabile imprescindibile della qualità del lavoro, della valorizzazione delle risorse umane e della partecipazione attiva dei collaboratori, rendendo anche la contrattazione decentrata strumento per promuovere e agevolare l'evoluzione delle professionalità interne e il fattivo apporto collaborativo, propositivo e innovativo del personale;
- si affida alla delegazione trattante di parte pubblica la redazione della bozza per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato in adempimento del CCNL 16/11/2022 per il triennio 2019-2021, di parte normativa ed economica, da sottoporre alle parti sindacali;
- si raccomanda la destinazione delle risorse idonee a garantire gli incentivi di performance individuale nel rispetto della misura prevista dall'art.80 comma 3 del CCNL 16/11/2022, in quanto gli obiettivi di risultato richiedono un continuo e concreto impegno, oltre le normali aspettative della prestazione lavorativa, assicurando anche valori economici differenti a fronte di distinte prestazioni fornite, perchè gli stessi siano effettivamente elementi distintivi, seppure nel limite dei fondi disponibili;
- è intendimento di questa amministrazione riconoscere il merito e premiare l'impegno e l'attiva partecipazione del personale al raggiungimento degli obiettivi attraverso una particolarmente elevata qualità delle prestazioni e il miglioramento dell'operatività e dell'efficienza degli uffici, anche mediante l'attivazione di nuovi progetti o processi di riorganizzazione finalizzati alla garanzia degli standard di qualità raggiunti, dei servizi offerti agli utenti e all'accrescimento della capacità dell'Ente di esercitare il proprio ruolo nel territorio e nell'ambito di competenza;
- in sede di adozione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2023-

2025 relativamente alla performance e nella predisposizione del PEG per l'anno 2023, sono stati approvati progetti inerenti l'attivazione di processi innovativi per la gestione delle risorse umane, la gestione della sicurezza dell'infrastruttura informatica (reti, telefonia e sistemi informativi), la gestione in sicurezza della rete stradale attraverso sorveglianza, manutenzione e attività di controllo dei manufatti e l'implementazione dei dati sulle piattaforme ministeriali riguardanti lo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR (Piano nazione ripresa e resilienza) e dal PNC (Piano degli investimenti complementari al PNRR), di estrema rilevanza per l'Ente. Tali progetti vengono ritenuti meritevoli di apprezzamento in sede di contrattazione decentrata, al fine di riconoscere, all'interno delle risorse variabili, e sulla base della rendicontazione dei risultati che saranno ottenuti e di un effettivo e concreto impegno profuso dagli operatori, una incentivazione economica;

- apprezzamento, sul piano dello sviluppo delle professionalità, del riconoscimento del maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dal personale, attraverso l'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree, già attuate nel precedente periodo contrattuale per le annualità 2019-2022 e affidamento alla delegazione trattante di parte pubblica della valutazione in merito ai possibili sviluppi dell'istituto, gravante sulle risorse stabili del fondo;
- progressivo adeguamento delle risorse destinate all'istituto degli incarichi di Elevata qualificazione (già Posizioni Organizzative) nella misura annualmente necessaria a riconoscere la retribuzione di posizione e risultato secondo le pesature effettuate e le effettive coperture delle posizioni previste in sede di riorganizzazione della struttura. In considerazione del fatto che durante l'anno 2023 per effetto di mancata copertura delle posizioni in determinati periodi dell'anno, si è generata una minore spesa rispetto alle previsioni, si invita all'utilizzo della sola cifra necessaria, rinviando a successive annualità gli storni dal fondo per il salario accessorio, destinandovi per l'anno 2023 le somme non utilizzate per i suddetti incarichi; inoltre la retribuzione di risultato dovrà prevedere anche la distribuzione della quota dei risparmi generatesi nell'anno a vario titolo (ad esempio per il recupero di quote per il riconoscimento di altri incentivi secondo le disposizioni che limitano il cumulo tra incentivi) e dei finanziamenti contrattuali appositamente destinati alla retribuzione di risultato (art.79 c.3 CCNL 16/11/2022);
- destinazione delle risorse per i compensi accessori di natura indennitaria nel rispetto della regolamentazione già adottata in precedenza con il necessario adeguamento dell'indennità per specifiche responsabilità alle modifiche organizzative operate durante l'anno in corso;
- applicazione delle risorse variabili vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento stabilite da specifiche disposizioni di legge, come previsto all'art.79 comma 2 lett.a), riconducibili all'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018. Seppure vengano quantificate per necessità in via separata, si evidenziano in particolare gli incentivi per funzioni tecniche nonché i compensi professionali del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 75/2017;

richiamati:

- la verifica da parte del responsabile del servizio finanziario per l'anno 2022 circa il

rispetto dell'art. 1 commi 820-821 della L. 145/2018 in materia di equilibri di bilancio, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

- la delibera di Consiglio provinciale n. 11 del 26/04/2023 che ha approvato il Rendiconto di gestione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2022 e il rispetto delle normative riferite ai limiti della spesa di personale ;

dato atto che:

- la costituzione del fondo complessivo per l'anno 2023, con l'ammontare delle risorse fisse e variabili, quantificata a cura del dirigente competente, dovrà essere sottoposta all'esame dell'organo di revisione, per il controllo sulla compatibilità dei costi, prima della definitiva definizione delle voci di utilizzo da parte della contrattazione decentrata;
- l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante sarà inviata a tale organismo corredata da apposita relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;

Visto il parere favorevole del Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole della Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

## **DECRETA**

di autorizzare il dirigente ad interim del Servizio Affari Generali a costituire il fondo per il salario accessorio dell'anno 2023 per il personale del comparto delle Funzioni Locali, nel rispetto delle previsioni dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, quantificando il fondo delle risorse decentrate e quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa poste a carico del bilancio, complessivamente entro i limiti determinati dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, con applicazione di tutte le risorse di parte stabile previste per l'anno 2023 dal C.C.N.L. stesso ;

di fornire inoltre le seguenti linee di indirizzo di massima in merito alla costituzione e destinazione delle risorse:

- applicazione piena delle nuove voci di finanziamento del fondo introdotte dal CCNL 16/11/2022 all'art.79 comma 3, non soggette al limite di cui all'art.23 del D.Lgs.75/2017 e da ripartire proporzionalmente sulla base degli importi dell'anno 2021 tra le risorse del Fondo e quelle destinate agli incarichi di elevata qualificazione. Tale incremento, sussistendone la capacità di spesa, viene determinato per l'intera misura prevista dello 0,22% del monte salari 2018;
- imputazione delle risorse di cui al comma 1 lett.b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (ovvero € 84,50 per ogni unità di personale presente al 31/12/2018 destinataria del CCNL) e quelle relative all'incremento sopradescritto dello 0,22%,

di competenza dell'anno 2022, ai sensi del comma 5 dell'art.79 quali risorse variabili una tantum, come già anticipato in sede di costituzione del fondo 2022 e della relativa contrattazione decentrata;

- assegnazione tra le risorse di natura variabile, sussistendone in bilancio la capacità di spesa, dell' 1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la dirigenza, ai sensi dell'art.79 comma 2 lett.b) del CCNL 16.11.2022, per un ammontare pari ad € 87.939,57;
- applicazione delle economie residue sul fondo dell'anno precedente e dei risparmi per il minor ricorso allo straordinario di cui all'art.80 comma 1 e all'art. 79, comma 2, lett. d), CCNL 16.11.2022, accertati a consuntivo e con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa;
- quantificazione del fondo delle Posizioni Organizzative per l'anno 2023 senza l'assegnazione di ulteriori risorse dal fondo per il salario accessorio se non necessario a garantire le retribuzioni di posizione e risultato per le posizioni effettivamente coperte durante l'anno, ma conferimento delle risorse eccedenti al fondo per il salario accessorio per la sola annualità 2023;
- garanzia degli incentivi di performance individuale in capo al personale dipendente, anche in applicazione dell'art.80 comma 3 del CCNL 16/11/2022, assicurando anche valori economici distintivi a fronte di differenti prestazioni fornite e riconoscimento di incentivo di performance ai progetti speciali approvati e inseriti nel Peg e Piano Integrato di Attività e Organizzazione per l'anno 2023;
- affidamento alla delegazione trattante di parte pubblica della redazione complessiva del nuovo Contratto Collettivo Integrativo Decentrato in adempimento del CCNL 16/11/2022 per il triennio 2019-2021, di parte normativa ed economica, da sottoporre alle parti sindacali, con opportuna valutazione in merito ai possibili sviluppi dell'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree, riscontrando positivamente il piano di sviluppo delle professionalità attuato nelle annualità 2019-2022, quale strumento di apprezzamento della professionalità espressa e maturata dal personale;
- applicazione delle risorse variabili vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento stabilite da specifiche disposizioni di legge, come previsto all'art.79 comma 2 lett.a), riconducibili all'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018. Seppure vengano quantificate per necessità in via separata, si evidenziano in particolare gli incentivi per funzioni tecniche nonché i compensi professionali del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 75/2017;

di dare atto che il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Parere di regolarità tecnica;
- Parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 29/11/2023

IL PRESIDENTE  
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....